

POSTILLA SECONDA: LA 'VAGHEZZA' DEL DIRITTO.

Un libro che mi ha molto interessato, e di cui mi permetto di consigliare la lettura anche ai giusromanisti, è quello di un filosofo analitico (credo si tratti di un giovane studioso) sul vecchio problema dell'« *ambigua vox legis* » e della sua interpretazione. L'autore è Claudio Luzzati. Il titolo è *La vaghezza delle norme* (sottotitolo: *Un'analisi del linguaggio giuridico*). La collana di cui fa parte è quella dell'Istituto di filosofia e sociologia del diritto dell'Università statale di Milano (Milano, Giuffrè, 1990, p. XI-433).

Non mi permetto di giudicare l'opera sotto il profilo filosofico, che è lontanissimo dalle mie capacità di valutazione. Posso solo dire, come discreto conoscitore del diritto italiano vigente (e un po' anche, mettiamo, del diritto romano antico), che l'a. dà espertamente corpo di concretezza 'positiva' (sia in civile che in penale) ai modelli prevalentemente anglosassoni (Hart, Fuller, Dworkin ed altri) ai quali si ispira sin dal titolo (« vaghezza » da « vagueness ») ed ai quali muove le sue fitte critiche. L'impressione (favorevole) che il libro suscita in un lettore come me è, insomma, che esso, pur non parlando all'italiana di « ambiguità » o di « imprecisione » delle norme giuridiche (oserei aggiungere: scritte), ed anzi pur studiandosi (p. 46 ss.) di far differenza tra la vaghezza e l'ambiguità, traduca in casi tangibili, verosimili, pratici, attinti dalle leggi in vigore e da specifiche decisioni giurisdizionali italiane, le ipotesi normative, per vero un po' stralunate, di cui discettano Hart, Fuller e compagni.

Non che io voglia accusare i sullodati pensatori di infantilismo (ho sempre detestato la bestemmia); ma a persone di quella possa intellettuale non sarebbe costato nulla, io penso, immaginarsi, per poi porlo a base delle loro discussioni, qualche enunciato normativo più realistico e sensato, determinante cioè una « penombra » di dubbio meno tenue. Per molto meno Celso figlio dette quella rispostaccia che tutti sanno a Domizio Labeone (cfr. D. 28.1.27).

Mettiamo, ad esempio, il divieto di entrare in un parco pubblico con un « veicolo a motore ». H. L. A. Hart, riferendosi ad esso, ha qualificato come dubbio il caso di un bambino che si presenti all'ingresso su un'automobilina-giocattolo a trazione elettrica. Da parte sua, L. L. Fuller ha rincarato la dose delle dubbiezze formulando questo quesito: se, volendosi dotare quel parco di un monumento ai benemeriti autocarri della

* In *Labeo* 37 (1991) 400 s.

seconda guerra mondiale, sia lecito guidare l'autocarro prescelto (e ancora funzionante) oltre il cancello su cui è apposto il divieto, sin sotto il piedistallo che gli è destinato (oppure sia necessario portarlo dentro su un carro trainato da buoi, se non addirittura a spalla, come si fa nelle processioni con le statue dei santi). Ne volete di piú? Lo stesso Fuller si è, in altro contesto, proposta seriamente la domanda se la norma « vietato dormire nella sala d'attesa di una stazione » valga per colui che si è disteso con coperte e cuscini su una panchina senza però prendere sonno, o valga invece per colui che si addormenti profondamente standosene in posizione rigorosamente eretta appoggiato a un pilastro.

Non discuto che, in punto rigoroso di logica, le statuizioni di cui ho detto comportino dei dubbi, sia pur marginali (sia sempre lodata, comunque, la buona vecchia nave di Saufeio). Direi, peraltro, che, al pratico, il vero problema non sia costituito dal guardiano rigoroso del parco che vieti l'ingresso al bambino o che impedisca all'autocarro di andare a prendere posizione come monumento, e tanto meno che il problema sia costituito dal ferroviere balordo che contesti la contravvenzione all'individuo che se la dorme in piedi. Il vero problema (sempre, beninteso, al pratico) è costituito dalla sclerosi intellettuale di certi burocrati (e di certi giudici), i quali sollevano questioni di lana caprina, risolvendole nel modo peggiore, di fronte a norme che parrebbero assolutamente prive di « vagueness » anche ad Hart, a Fuller, a Dworkin, e ci voglio aggiungere il Wittgenstein di Cambridge.

Ma qui forse è meglio che mi fermi. Ludwig Wittgenstein, proprio lui, potrebbe gettarmi in faccia l'ultima proposizione (anche se, a ben vedere, piuttosto « vaga ») del suo celebre *Tractatus*: « Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen ».